

Relazione illustrativa**Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88.**

A seguito del riordino delle funzioni provinciali avvenuto con la l.r. 22/2015 in attuazione della legge 56/2014, la regione ha assunto competenze dirette in merito alla realizzazione di opere sulla viabilità regionale.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di contabilità e finanza pubblica è indispensabile rispettare i termini per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti nella programmazione di riferimento. Qualora sia necessario apportare varianti urbanistiche attraverso il procedimento ordinario da svolgersi in maniera autonoma rispetto al procedimento per l'approvazione dell'opera, può verificarsi una dilatazione dei tempi non compatibile con detti termini.

A gennaio 2018 sono stati adottati i primi provvedimenti statali di riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) di cui alla delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014) che hanno sbloccato oltre 106 milioni di euro di finanziamenti per interventi sulle infrastrutture viarie della Toscana; altri provvedimenti riferiti ad ulteriori risorse sono stati adottati dal CIPE e risultano in corso di pubblicazione. Tali risorse, sia quelle già messe a disposizione che quelle che lo saranno in seguito, sono soggette alla revoca dei finanziamenti, stabilita dalla medesima delibera CIPE 25/2016, nel caso in cui entro il 31/12/2019 non siano assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti e cioè non si sia avvenuta l'aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 o atto equivalente.

Per la realizzazione di tali interventi in materia di viabilità di competenza della Regione e di quelli in generale previsti negli atti di programmazione di cui alla l.r. 55/2011, è necessario pertanto prevedere la possibilità che l'approvazione del progetto delle opere attraverso la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 possa costituire contestuale variante agli atti di governo del territorio.

È necessario inoltre ripristinare la possibilità di apportare varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, attraverso gli accordi di programma previsti dalla l.r. 35/2011 in materia di opere strategiche regionali, anche nel caso siano interessate aree o immobili esterni al perimetro del territorio urbanizzato; attualmente tale possibilità risulta circoscritta ad interventi all'interno del territorio urbanizzato e dunque non applicabile anche in buona parte delle fattispecie che riguardano la viabilità regionale.

Per consentire l'immediata applicazione delle disposizioni introdotte con la proposta di legge, al fine di consentire il rispetto dei tempi anche con riferimento agli interventi per i quali sono state recentemente sbloccate le risorse, si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT.

La proposta di legge è composta da tre articoli che modificano rispettivamente l'articolo 24 della l.r. 88/98 e l'articolo 4 della l.r. 35/2011 e dettano disposizioni per l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 1 modifica l'articolo 24 della l.r. 88/98 con riferimento all'approvazione dei progetti di interventi in materia di viabilità regionale.

Con il comma 1 viene inserito il comma 1 ter all'articolo 24 della l.r. 88/98, che prevede procedure semplificate per approvare le eventuali varianti agli atti di governo del territorio attraverso l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, al pari di quanto già previsto dalla l.r. 80/2015 sulla difesa del suolo.

Con il comma 2 vengono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 24 della l.r. 88/98.

L'articolo 2 della proposta di legge rende possibile l'estensione degli affetti di variante agli accordi che riguardano interventi per opere di interesse strategico regionale anche se interessano aree esterne al centro abitato e mantiene invece la limitazione con riferimento alle altre aree o immobili collegate all'opera strategica.

L'articolo 3 contiene le disposizioni per l'entrata in vigore della legge.